COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Piazza Municipio 8 - 28804 SAN BERNARDINO VERBANO (VB)
Tel 0323 571503 – Fax 0323 553506
C.F.84003920034 – P. IVA 00483740031

REGOLAMENTO DI VOLONTARIATO CIVICO

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di singoli cittadini che, volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendono partecipare allo svolgimento di attività di interesse civico e di utilità sociale nel Comune di San Bernardino Verbano, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e di partecipazione attiva.

Articolo 2 – Volontario Civico

1. Il Volontario Civico è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della collettività e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per contribuire a dare risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente a scopo solidaristico.

2. La scelta del Volontario Civico deve essere libera, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

3. Il volontario è tenuto a operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali viene in contatto nello svolgimento della sua attività.

Articolo 3 – Prestazione

1. La prestazione del Volontario Civico ha come presupposto la manifestazione di disponibilità a impiegare le proprie energie fisiche e/o intellettuali, il proprio tempo e le proprie capacità per prestazioni, in collaborazione con il Comune, per la realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

2. L'attività del Volontario Civico è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurarsi di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

3. Il volontariato civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza del Comune, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altre disposizioni, allo stesso o ad altri soggetti.

4. A titolo semplificativo il volontariato civico si svolge nei seguenti ambiti:

a) Socio assistenziale ed educativo;

b) Tutela ambientale e promozione della creatività urbana;

c) Valorizzazione del territorio comunale;

d) Cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali;

e) Cultura e tempo libero;

f) Sport e turismo;

g) Lavori di piccola manutenzione;

h) Pulizia strade, piazze, parchi, marciapiedi, sentieri e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza del Comune;

5. Il Comune non può, in alcun modo avvalersi per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

Articolo 4 – Requisiti soggettivi

1. Il singolo cittadino che intenda collaborare, quale Volontario Civico, con il Comune di San Bernardino Verbano deve possedere i seguenti requisiti:

a. età non inferiore a 18 e non superiore all'età coperta dall'assicurazione in essere da parte dell'Ente;

b. idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività, valutata sulla base della natura delle attività stesse, per le quali l'aspirante volontario ha dichiarato la propria disponibilità, così come previsto dal successivo art.7 del presente Regolamento;

c. assenza di condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;

d. residenza nel Comune di San Bernardino Verbano o in comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola.

2. Per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

3. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché idonei allo svolgimento della specifica attività scelta. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione al Registro comunale di cui al successivo articolo 5 o prima di affidare l'attività, il Comune può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, per garantirne all'interessato lo svolgimento in sicurezza, sulla base della sua condizione psico-fisica.

4. Nella scelta dei candidati Volontari Civici non potrà essere attuata alcuna discriminazione di sesso, razza, religione e credo politico.

Articolo 5 - Doveri del Volontario Civico

1. Ciascun volontario civico è tenuto a:

a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico, in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento e del codice di comportamento dei dipendenti comunali;

b) rispettare gli orari di attività (qualora previsti);

c) tenere un comportamento, verso chiunque, improntato alla massima correttezza ed educazione;

d) tenere, verso i dipendenti comunali, un comportamento ispirato ad un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione;

e) astenersi durante il servizio volontario da attività estranee al servizio stesso;

f) comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Area o all'incaricato del progetto di riferimento, eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;

g) segnalare al Responsabile di Area o all'incaricato del progetto di riferimento, tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale;

h) astenersi durante il servizio dal bere qualsiasi bevanda alcolica ed assumere altre sostanze nocive alla salute, nei luoghi di lavoro e nei pubblici esercizi.

2. Ciascun volontario civico è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che in tale caso l'Amministrazione comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo, salvo che sia diversamente accertato dalle autorità competenti.

3. Il volontario civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative vigenti.

4. Il volontario civico è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia il diritto notizie circa atti e fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività

Articolo 6 - Modalità di iscrizione al Registro comunale dei Volontari Civici

1. Per svolgere attività come Volontario Civico è necessario presentare domanda di iscrizione al Comune compilando l'apposito modulo allegato al presente.

2. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

3. Possono presentare richiesta i cittadini in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4.

4. Il Comune può disporre periodicamente anche la pubblicazione di avvisi pubblici per lo svolgimento di particolari attività, invitando gli interessati all'iscrizione al Registro dei Volontari civici.

5. Le domande di iscrizione al Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla data del protocollo comunale. I candidati possono essere invitati a presentare documentazione integrativa o a svolgere un colloquio di approfondimento dei requisiti dichiarati, delle motivazioni all'iscrizione e delle attitudini rispetto ai servizi indicati come preferenziali.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda a svolgere servizi in qualità di Volontario Civico, il Responsabile del Servizio competente procede all'iscrizione del richiedente nel Registro comunale dei Volontari Civici, che riporterà l'indicazione dei servizi indicati come preferenziali dallo stesso richiedente in fase di domanda di adesione.

Articolo 7 - Registro dei volontari civici

1) Il Registro dei Volontari Civici è tenuto presso il Settore Affari Generali che ne cura l'aggiornamento e che potrà avvalersi anche di soggetti terzi per la gestione e l'aggiornamento dello stesso.

2) Per ciascun Volontario Civico saranno riportati nel Registro i dati anagrafici, il numero di protocollo della domanda, la data di iscrizione al Registro e gli ambiti di attività per i quali è stata manifestata la disponibilità.

Articolo 8 – Selezione, formazione e attività del Volontario Civico

1. I candidati Volontari Civici sono selezionati, a seconda degli ambiti di attività preferenziali, dal Responsabile del Servizio a cui tali attività fanno riferimento, sulla base dei seguenti aspetti:

a) idoneità all'attività da assegnare, tenuto conto di:

- precedenti attività lavorative svolte;

- livello di istruzione e competenza specifica dimostrata;

- età in relazione all'incarico;

- attitudini e capacità psico-fisiche.

Articolo 9 – Copertura assicurativa

1. Il Comune provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati nelle attività individuate.

2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli a motore nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego di automezzi, furgoni, motocicli, di proprietà del Comune.

4. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per fatti posti in essere dai volontari con dolo o colpa grave.

Articolo 10 – Gratuità dell'attività

1. L'attività del Volontario Civico non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

2. È vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro.

COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Piazza Municipio 8 - 28804 SAN BERNARDINO VERBANO (VB)
Tel 0323 571503 – Fax 0323 553506
C.F.84003920034 – P. IVA 00483740031

Articolo 11 - Sospensione e cessazione della collaborazione del Volontario Civico

1. È sempre ammesso il ritiro della disponibilità da parte del Volontario Civico, previo avviso al Responsabile del Servizio di riferimento, con un preavviso di almeno 30 giorni.

2. Il Comune può sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:

a) vengano a mancare i requisiti soggettivi richiesti;

b) dal comportamento del Volontario Civico possa derivare un danno per il Comune, l'utenza o la cittadinanza in generale;

c) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, tali da compromettere il rapporto fiduciario e di collaborazione con il Comune e i soggetti beneficiari dell'attività;

d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il coinvolgimento dei volontari in un determinato intervento, per motivazioni espresse.

3. Il Volontario Civico, il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al comma precedente del presente articolo, lettere a), b) e c), viene cancellato dal Registro Comunale dei Volontari Civici.

Articolo 12 - Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vanno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia